

Parte 1: Premessa

Nel corso del 2006, l'ISMEA ha proseguito – per il tramite della propria società di scopo SGFA – nella sua attività relativa alle garanzie per il credito per il settore agricolo. L'ISMEA, come è noto, svolge la sua funzione di garanzia su due linee principali derivanti dal Fondo Interbancario di Garanzia e dalla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia.

La Società, è di proprietà dell'ISMEA che ne possiede il 100% di quote incedibili.

I. Attività di garanzia sussidiaria

Con riferimento al comparto di garanzia sussidiaria (*ex* FIG) la Società ha proseguito nella ordinaria attività di rilascio delle nuove garanzie del 2006 ed alla liquidazione delle richieste inoltrate dalle banche per le operazioni di credito non rimborsate dagli imprenditori garantiti.

Sempre nel corso del 2006, con riferimento alla garanzia sussidiaria, ha avuto luogo l'emanazione di un nuovo regolamento (Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) che disciplina le modalità operative e di intervento del garante.

Le principali novità introdotte con il predetto Decreto riguardano:

- ✓ la possibilità di garantire le operazioni di credito agrario a medio termine destinate alle anticipazioni poliennali dei contributi agricoli comunitari;
- ✓ termini e modalità da osservarsi da parte delle banche corrispondenti per la segnalazione e l'aggiornamento delle procedure esecutive in essere per il recupero di posizioni garantite in via sussidiaria.

Tale ultima previsione ha reso possibile l'aggiornamento della base dati della SGFA con un positivo riverbero in ordine alla certezza degli importi espressi soprattutto con riferimento alle informazioni riguardanti il portafoglio delle garanzie in essere.

Su questa attività di revisione ad oggi non si registra nessuna istanza di contenzioso, confermando quindi la bontà dell'intervento effettuato dal decreto ministeriale.

A seguito della conclusione della prima operazione di aggiornamento chiusa con una considerevole riduzione di importi per procedure esecutive in essere (circa 100 milioni di euro), quello che può permanere come rischio è la presenza di operazioni in sofferenza che, per errore materiale, non sono state segnalate dalle banche alla SGFA.

Tale circostanza, invero, non era da escludersi neanche prima dell'avvio della procedura di pulizia degli archivi (il rischio operativo va sempre considerato) anzi, in quel caso, che di procedure esecutive non segnalate per dimenticanza ve ne fossero è praticamente una

certezza. Infatti quasi tutte le banche, approfittando della finestra di novanta giorni concessa da SGFA hanno provveduto ad effettuare segnalazioni di vecchie procedure per le quali era presente la garanzia sussidiaria.

Resta fermo che la procedura messa in atto ha comunque imposto alle banche una revisione attenta delle proprie posizioni, riducendo pertanto i rischi operativi connessi a tale gestione.

Problematiche possono emergere per chi ha effettuato, seppure nei termini, segnalazioni che non hanno condotto alla effettiva registrazione di nuove procedure in quanto non sono state rispettate le forme di comunicazione.

Altra problematica che potrebbe emergere riguarda le cessioni di crediti non notificate al garante per le quali gli adempimenti non sono stati rispettati dai cessionari in quanto non intrattenuti dal garante con gli elenchi previsti dal decreto.

Infatti, non essendo state notificate al garante le cessioni, gli elenchi sono stati da questo trasmessi agli istituti originariamente titolari dei crediti garantiti che non hanno adempiuto alle integrazioni ed agli aggiornamenti richiesti in quanto – formalmente e sostanzialmente – non più titolari di quei crediti.

Nel caso in cui l'evoluzione della problematica lo richiedesse, si procederà ad intrattenere il Ministero delle Politiche Agricole per definire l'eventuale inefficacia della garanzia per i casi descritti.

A. Cessione dei crediti garantiti

Con riferimento alla massa garantita in via sussidiaria, si fa rilevare che con Decreto MIPAF 14 febbraio 2006 recante norme per l'attività di rilascio della garanzia sussidiaria è stata confermata la possibilità per le banche di cedere i crediti garantiti senza incorre nella decadenza dalla garanzia sussidiaria della SGFA.

L'ampliamento dei soggetti beneficiari della garanzia era stato infatti introdotto con D.M. Economia e Finanze 23 luglio 2004, n. 227 (in vigore dal 15 settembre 2004).

Tale ultimo decreto aveva esteso i soggetti garantibili fino a comprendere gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

La necessità di un ampliamento dell'operatività della garanzia sussidiaria era risultata ancora più evidente in considerazione del fatto che il legislatore, con legge 30 aprile 1999, n. 130 (c.d. legge sulle cartolarizzazioni), aveva introdotto nuove modalità per le Banche di cessione in blocco dei crediti a sofferenza.

In applicazione dei predetti Regolamenti, la garanzia non è stata attivata per le richieste di intervento da parte di soggetti diversi da banche (prima dell'entrata in vigore del DM

227/2004) ovvero – per le richieste successive a 15 settembre 2004 - da parte di intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (dopo il 15/09/2004).

Di recente, però, alcune Banche hanno messo in discussione la validità di tale principio sostenendo che la normativa regolamentare non tiene conto del rinvio operato dalla Legge 130/1999 all'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

Tale rinvio, secondo talune banche, giustificherebbe il preteso mantenimento della garanzia sussidiaria in favore di qualunque cessionario, anche diverso da banche o intermediari iscritti all'elenco di cui all'art. 107 TUB a far tempo dall'entrata in vigore della legge 130/1999.

In relazione a tale stato di cose, sebbene la normativa che regola l'attività di garanzia sussidiaria può essere considerata speciale (e quindi prevalente) rispetto alla disciplina generale sulla cartolarizzazione, si è ritenuto comunque necessario approfondire la questione.

A tale riguardo è stato interessato un esperto della materia al fine di accertare se il principio della specialità della norma possa prevalere su quello cronologico e gerarchico come sostenuto dalle banche.

II. Attività di garanzia diretta

Come accennato, l'operatività di garanzia diretta è stata mutuata dalla SGFA dall'attività precedentemente svolta dalla Sezione Speciale del FIG.

La Sezione Speciale, istituita con legge 9 maggio 1975, n.153 ha rilasciato garanzie fideiussorie a far tempo dalla seconda metà degli anni settanta fino ai primi anni novanta, epoca nella quale si sono – di fatto – esaurite le leggi che ne prevedevano l'operatività.

L'attività dell'Ente è proseguita pertanto nella gestione degli impegni assunti e nella liquidazione delle garanzie, laddove richiesta da parte delle banche.

Con l'incorporazione in ISMEA (avvenuta nel 2004), si è avviata una fase di revisione delle norme regolamentari che disciplinavano gli interventi per garanzia fideiussoria avendo presenti:

- ✓ l'imminente recepimento della normativa di Basilea 2 con particolare riferimento all'impatto delle garanzie sull'assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche;
- ✓ la presenza di confidi agricoli sul territorio con i quali cooperare per lo sviluppo di una rete di garanzie che riducesse le distanze tra le imprese agricole ed il settore bancario;
- ✓ le crescenti e mutate esigenze delle imprese agricole in fatto di garanzie e – più in generale – di accesso al credito.

Tutto quanto sopra ha condotto alla emanazione di un nuovo regolamento per le garanzie dirette (Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) che prevede la possibilità per SGFA di operare sia come fideiussore che come cogarante o controgarante in collaborazione con i consorzi fidi già operanti sul territorio.

Il Decreto anzidetto è altresì stato notificato alla Commissione UE, che ha autorizzato SGFA ad operare secondo quanto in esso previsto (l'autorizzazione è stata rilasciata dalla Commissione UE in data 8 marzo 2006).

Dal marzo del 2006 si è pertanto attivata una intensa fase di predisposizione delle istruzioni applicative del regolamento per la garanzia diretta che si è articolata, da un lato, nella stesura delle norme operative e, dall'altro, nella concertazione delle stesse con le parti interessate (in particolare, le Organizzazioni professionali e l'Associazione Bancaria Italiana).

La bozza finale delle istruzioni applicative, non ancora formalmente adottata è stata trasmessa alla Banca d'Italia dopo l'estate del 2006, per l'ottenimento del parere di conformità del funzionamento della garanzia con le nuove indicazioni di Basilea 2.

Si segnala che – nel luglio 2007 – la Banca d'Italia ha emesso il predetto parere che conferma per le banche la possibilità di utilizzare ponderazione zero nel calcolo del capitale di vigilanza per la quota di finanziamento garantita in via diretta da SGFA.

In attesa del parere da parte della Banca d'Italia, SGFA ha sviluppato le procedure amministrative interne per la gestione delle richieste di garanzia diretta nonché per il trattamento informatico di tali informazioni.

Il rilascio del sistema informativo ha luogo per fasi successive. Allo stato, le banche ed i confidi sono in grado di chiedere la registrazione per operare sulla garanzia diretta e possono ottenere dal sito la prima revisione del modulo di richiesta di garanzia.

Sempre con riferimento alle attività di garanzia diretta, nel corso del 2006, si sono intensificati i rapporti con le Amministrazioni Regionali per la stipula di convenzioni che prevedano, tra l'altro, la costituzione presso SGFA di patrimoni cofinanziati destinati al rilascio di garanzie dirette alle imprese agricole operanti nel territorio regionale o anche particolari modalità operative tra la SGFA ed i confidi sempre operanti sul territorio.

III. Decreto garanzie

In data 24 marzo 2006 è stato emanato dal Ministero dell'Economia il decreto che prevede l'intervento dello Stato in qualità di garante di ultima istanza a fronte degli impegni per garanzie assunti dall'ISMEA (anche per il tramite della sua società SGFA srl).

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006 introduce, in sostanza, una protezione per i soggetti bancari che beneficino di una garanzia offerta dalla SGFA, assicurando, ferme restando tutte le condizioni di garantibilità previste dalla normativa che regola l'attività di garanzia sussidiaria e garanzia diretta, l'intervento dello Stato quale garante nel caso in cui le disponibilità finanziarie della SGFA non siano tali da consentire l'intervento di questa ultima ad adempimento della garanzia prestata.

Tale previsione assume una particolare rilevanza in quanto attribuisce una qualità superiore alle garanzie SGFA in termini di valutazione della affidabilità del garante.

Ciò implica un positivo riverbero sulle politiche di adeguamento del patrimonio delle banche finanziatrici, con una conseguente mitigazione dei costi di finanziamento praticati agli imprenditori agricoli finanziati e fruitori della garanzia (sia sussidiaria che diretta) SGFA.

Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

I. Nuove operazioni garantite

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Nel corso del 2006, sono state segnalate oltre 41.100 (40.228 nel 2005) nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 2,58 miliardi di Euro (2,45 nel 2005). Le commissioni per garanzia sussidiaria incassate da SGFA nel corso del 2006 ammontano a oltre 7,3 milioni di Euro. L'importo medio garantito ammonta a 63.415 Euro circa (60.983 nel 2005).

Si segnala che – mentre per il 2005 si tratta di dati ormai consolidati – per il 2006 sono possibili incrementi in termini di numero di operazioni garantite e di importi complessivi, in relazione ai fisiologici tempi di segnalazione da parte delle banche corrispondenti.

II. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di SGFA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di SGFA, in tre livelli di rischio.

A. Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel secondo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta

quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificazione un ricorso da parte delle banche ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad SGFA come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta da parte delle banche corrispondenti una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006.

B. Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il

tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;

- ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. L'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di SGFA – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta per l'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, applicabile – come illustrato – solamente alle *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

C. Valore della massa garantita

Complessivamente, la massa garantita della SGFA a tutto il 2006, ammonta a complessivi 9,2 miliardi di Euro (9,7 nel 2005).

La composizione della massa garantita 2006, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nella tabella che segue.

Livello	Classe	Importo	Numero operazioni
1	2	309.063.871,71	8.798
	3	4.458.930.615,14	96.156
	4	2.451.264.377,56	59.157
	5	1.175.450.115,62	29.360
1 Totale		8.394.708.980,03	193.471
2	1	407.692.899,58	3.599
	2	253.091.361,76	1.153
	3	88.465.618,70	936
	4	583.820,00	9
2 Totale		749.833.700,04	5.697
3	1	65.786.209,35	237
	2	20.752.592,52	104
	3	3.783.704,17	85
3 Totale		90.322.506,04	426
Totale complessivo		9.234.865.186,12	199.594

Per poter apprezzare i movimenti che la massa garantita ha subito negli ultimi anni, si riporta di seguito la tabella che raccoglie i valori registrati nella massa garantita dal 1996 al 2006.

Livello	Classe	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	1	1.394	946	659	393	176	-	-	-	-	-	-
	2	3.842	2.100	1.844	1.392	1.133	916	755	605	491	394	309
	3	-	2.621	3.500	3.909	4.390	5.230	5.585	5.790	5.951	5.370	4.459
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	503	2.907	2.451
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	503	2.907	1.175
Finanziamenti in essere		5.237	5.667	6.003	5.693	5.699	6.146	6.341	6.395	6.945	8.671	8.394
2	1	427	717	638	664	666	663	627	527	520	591	408
	2	118	134	179	213	235	241	244	266	270	241	253
	3	-	-	0	5	9	19	32	50	66	125	88
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Procedure esecutive in corso		545	852	817	882	910	923	903	843	856	957	750
3	0	-	-	-	27	7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	48	56	25	53	45	32	52	66
	2	-	-	-	15	12	16	16	14	10	21	21
	3	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	4
Richieste giacenti		136	148	130	91	75	42	70	60	43	75	91
Totale complessivo		5.918	6.666	6.949	6.665	6.684	7.111	7.316	7.298	7.843	9.703	9.235

Le variazioni intervenute nella massa garantita, espongono una riduzione dei valori iscritti nel primo e nel secondo livello ed un incremento per quanto riguarda il terzo livello.

Per quanto attiene al primo livello, la riduzione di importo complessivo rispetto al precedente esercizio, è complessivamente riconducibile alla introduzione, per la terza, quarta e quinta classe di rischio, del nuovo criterio di quantificazione della massa garantita (*cfr. supra*).

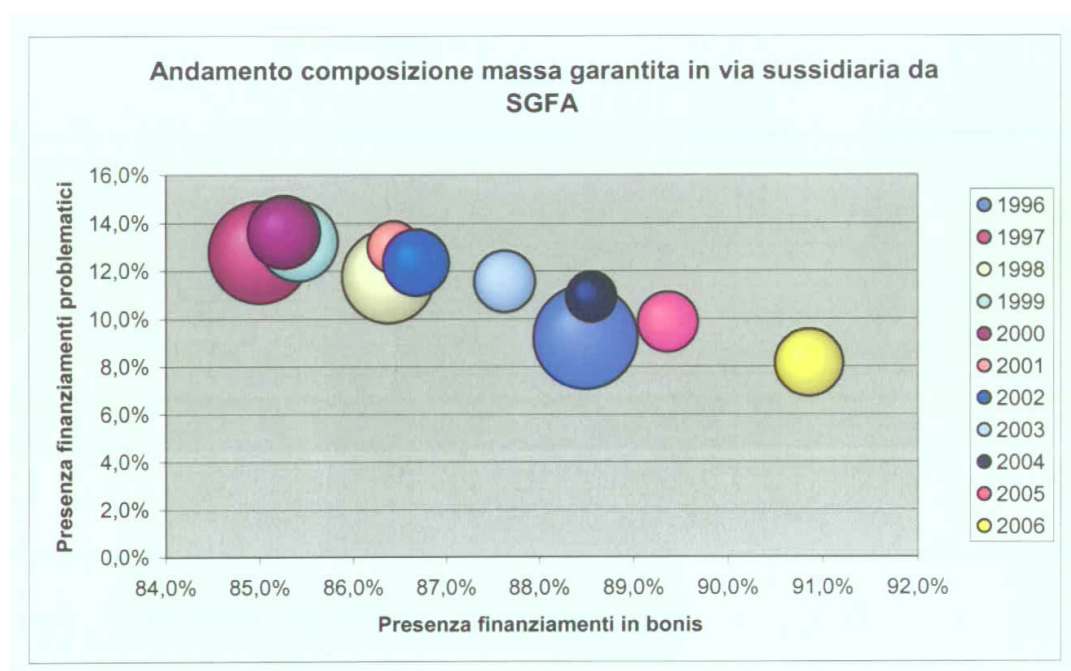
Quanto al calo dei valori iscritti nel secondo livello (procedure esecutive in essere) questo in parte è dovuto alla revisione del criterio di calcolo della massa garantita di cui sopra è stata data descrizione e, in parte, è dovuto al calo del numero di procedure esecutive attive attualmente iscritte negli archivi di SGFA.

Tale riduzione numerica si è avuta in seguito alle previsioni del DM 14 febbraio 2006, che ha previsto rigide procedure per l'allineamento e l'aggiornamento dei dati relativi agli atti esecutivi segnalati come in corso dalle banche al garante.

Quanto al terzo livello di rischio, si registra un incremento, in parte dovuto alla variazione del criterio di calcolo che, si ribadisce, riguarda solamente le posizioni appartenenti alla terza, quarta e quinta classe di rischio, e – in parte – all'incremento del numero delle richieste di rimborso giacenti.

Tale incremento è in gran parte da ascrivere ad un *rallentamento* tecnico dell'attività istruttoria degli uffici SGFA già in recupero alla fine dell'esercizio.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita SGFA dal 1996 al 2006.



La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico rappresenta, in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita della SGFA.

La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

È possibile quindi notare come la dimensione delle bolle relative agli ultimi anni si sia particolarmente ridotta rispetto al passato evidenziando quindi una diminuzione del peso delle richieste di rimborso nel portafoglio complessivo delle garanzie.

Lo spostamento verso destra delle stesse bolle esprime poi un incremento del peso dei finanziamenti in regolare ammortamento e quindi un miglioramento della composizione del portafoglio stesso.

Per l'anno 1996, la posizione della bolla esprime una buona composizione per finanziamenti e procedure esecutive in essere ma la sua dimensione evidenzia una forte presenza di richieste di rimborso che si sarebbero potute trasformare in perdita.

Nel caso dell'esercizio 2006, la dimensione della bolla e la sua allocazione sull'asse orizzontale danno un ulteriore segnale di miglioramento rispetto al passato per quanto attiene ai finanziamenti in essere ed alle richieste giacenti, che risultano aumentate (dimensione della bolla) per effetto di un temporaneo, ma ora eliminato, rallentamento nella attività istruttoria degli uffici.

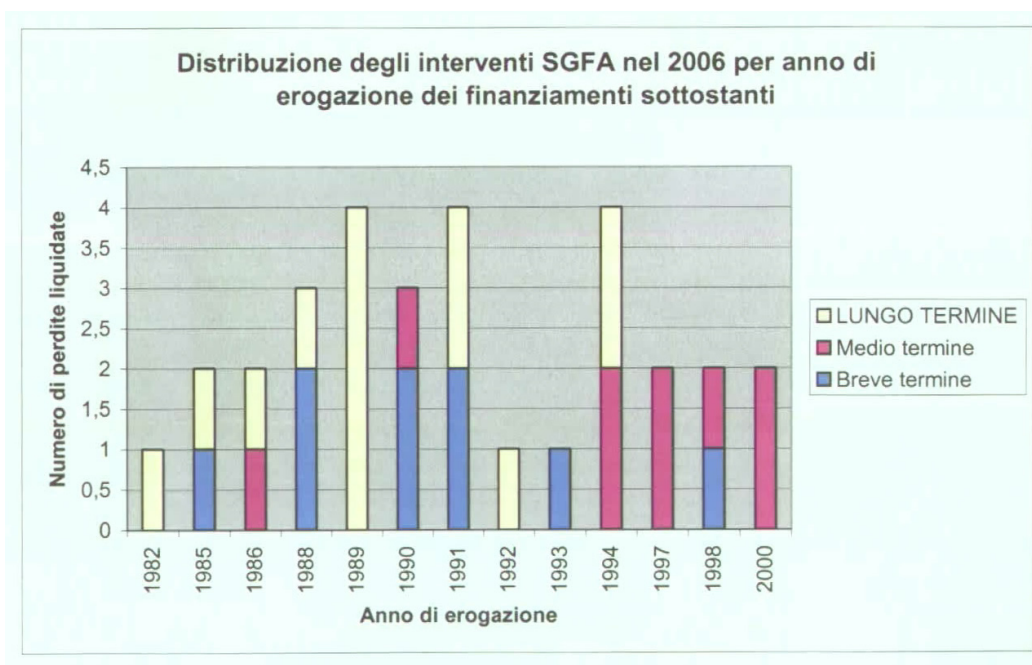
Da osservare come, rispetto al 2005, il 2006 sia migliorato in termini di presenza di procedure esecutive in essere nel proprio portafoglio.

III. Garanzie liquidate

Nel corso dell'esercizio, ha avuto luogo l'ordinaria attività liquidatoria di garanzie che si è concretizzata nel pagamento di complessivi 6,7 milioni Euro (5,8 nel 2005) circa a fronte di 31 operazioni.

Come noto, gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti (sulla base dei dati storici SGFA, un'operazione impiega almeno tre anni prima di generare una perdita per garanzia sussidiaria).

Nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali SGFA ha liquidato una perdita nel 2006. Per ciascun anno è inoltre indicata la componente di breve, medio e lungo termine delle operazioni che hanno generato perdita.



Come di consueto, l'attività liquidatoria di SGFA è stata confrontata con i dati riguardanti gli incassi per commissioni di garanzia al fine di verificare la adeguatezza delle commissioni incassate rispetto alle perdite liquidate.

Tale analisi è stata effettuata avendo presente l'importo incassato per commissioni in ciascun esercizio a far tempo dal 1992 e l'ammontare liquidato da SGFA a tutto il 2006 con riferimento alle operazioni erogate dal 1992.